

PSICOLOGIA GIURIDICA E RICERCA

*Anna Mestitz*¹

1. Attuali tendenze della ricerca

Per precisare i contorni della “*psicologia giuridica oggi*” nel settore della ricerca scientifica, cercherò di rintracciare a grandi linee la strada percorsa fin qui partendo dal libro di Enrico Altavilla *La psicologia giudiziaria* (1925) e in particolare dalla definizione del campo di studio. Nella Prefazione al volume Ferri precisava che la psicologia giudiziaria si occupava dello “studio del delinquente nel suo contegno processuale quale imputato” e anche “del contegno delle altre persone che partecipano al processo penale: parte lesa, denunziante, testimoni, accusatore, difensore, giudice” (Ferri, 1925, p. XXIII). Ho dovuto constatare che ancora oggi molti avvocati, magistrati e in generale i giuristi, sembrano ritenere che questo sia il principale campo di studio e di ricerca psicologica nel mondo della giustizia. Infatti anche gli illustri relatori giuristi che mi hanno preceduto sembrano ritenere che il principale oggetto di studio sia ancora l’individuo, che l’approccio teorico di riferimento sia quello psicanalitico e che il metodo usato sia quello sperimentale. Non è affatto così.

Per prima cosa credo quindi necessario sgombrare il campo da alcuni equivoci cercando di illustrare come le cose siano cambiate dal 1925 attraverso alcuni indicatori. Come esempio accennerò poi ad uno dei settori in cui ha cominciato ad indirizzarsi la ricerca nell’ultimo decennio. Infine mi soffermerò sulle principali difficoltà che incontra la ricerca psicologica e quella di altre scienze sociali nel mondo della giustizia.

Per illustrare come è cambiata la disciplina considererò solo 4 indicatori: etichetta, oggetto di studio, approcci teorici e metodi.

In primo luogo oggi usiamo l’etichetta “psicologia giuridica” e non più “giudiziaria”. Essa si riferisce a una disciplina - relativamente giovane (ha poco più di una ventina d’anni) - che ha assunto una sua identità scientifica e uno *status* accademico nell’ambito delle scienze

psicologiche, che include tra le sue diverse sotto-aree di studio anche quella della psicologia giudiziaria (De Leo, 1995) e che si è sviluppata prevalentemente nel settore penale (Patrizi, 1996). Nel 1978 fu coniata una prima definizione del campo di studio dell'allora emergente psicologia giuridica, alla quale seguirono molte altre (Gulotta, 1987) e sulle quali è qui inutile soffermarsi. Basta ricordare che - come ho altrove evidenziato - l'analisi della loro evoluzione mostra nel tempo un significativo spostamento dell'interesse scientifico dall'individuo verso il gruppo e dal concetto di diritto a quello di giustizia (Mestitz, 1994).

E passiamo così al secondo indicatore, l'oggetto di studio. Dunque questa nuova disciplina non si occupa più soltanto del comportamento ("contegno") dell'imputato e "delle altre persone che partecipano al processo penale", ma l'accento è passato dall'individuo ai gruppi e dal comportamento all'azione. Questo è accaduto soprattutto per il progresso delle conoscenze scientifiche, ma anche perché sono cambiate una serie di condizioni ed aspetti culturali, sociali e ordinamentali.

Intanto negli anni 30 è nata la psicologia sociale e oggi la prospettiva psico-sociale parte dal presupposto che un attore sociale elabora informazioni ed interpretazioni degli eventi, significati ed azioni non solo a livello individuale ma anche e soprattutto in base alle sue appartenenze di gruppo. Inoltre si è preso atto che l'autore del reato non è sempre un singolo ma spesso una banda, un gruppo piccolo o grande, più o meno organizzato, che anche il giudice è spesso un collegio o una corte d'assise, e che anche la difesa può essere un collegio difensivo. Ma anche tutti i soggetti che interagiscono secondo certe regole in un'aula giudiziaria costituiscono un gruppo, tutti coloro che lavorano negli uffici giudiziari costituiscono gruppi e sottogruppi (a seconda degli uffici considerati, a seconda delle categorie a cui appartengono: pubblici ministeri, giudici, cancellieri, polizia giudiziaria ecc.).

Le ricerche oggi raramente prendono in considerazione l'individuo singolo e i suoi comportamenti, ma si concentrano invece sulle azioni e sulle interazioni dei vari soggetti e gruppi che nel contesto giudiziario agiscono sia sulla scena processuale che "dietro le quinte". In pratica la ricerca si concentra su due principali settori: da un lato sugli individui e i gruppi coinvolti a vario titolo nell'attività giurisdizionale e nell'amministrazione della giustizia

¹ Psicologo, dirigente di ricerca c/o Istituto di Ricerca sui Sistemi Giudiziari del Consiglio Nazionale delle

(magistrati, avvocati, esperti, indagati, testimoni, polizia giudiziaria, assistenti sociali, funzionari, popolazione carceraria ecc.), dall'altro lato sui rapporti tra norme e individuo, gruppo e società

I cambiamenti culturali, sociali e ordinamentali hanno indotto la ricerca ad occuparsi di altri fenomeni che hanno implicazioni psicologiche e che tagliano attraverso il processo penale e civile. Si possono ricordare tra i fenomeni studiati: la tossicodipendenza, il ragionamento giudiziario, i processi di selezione e formazione della magistratura e dell'avvocatura, l'adozione delle innovazioni tecnologiche negli uffici giudiziari. Tutto il settore dell'amministrazione della giustizia minorile era assente negli anni 20, mentre oggi è uno dei settori più esplorati dalle ricerche. Le ricerche si concentrano anche sull'organizzazione e il funzionamento del lavoro giudiziario negli uffici giudicanti e requirenti, sull'applicazione e il funzionamento concreto di una specifica norma, di un istituto giuridico, prendendo in considerazione aspetti come le dinamiche che si instaurano tra individui e gruppi, la loro identità sociale, i loro obiettivi, i ruoli professionali, le appartenenze di gruppo, le negoziazioni e così via.

Dunque è cambiata l'etichetta della disciplina, si è ampliato notevolmente il suo campo di studio e sono variati anche i suoi presupposti teorici. Ormai l'approccio clinico e quello psicoterapeutico sono usati raramente, ed evidentemente solo per l'analisi di singoli casi. La ricerca sui casi è comunque piuttosto scarsa. Se potenzialmente tutti i settori della psicologia possono essere utili alla ricerca, oggi in Italia si fa prevalentemente riferimento a diverse aree della psicologia sviluppatasi successivamente alla pubblicazione del volume di Altavilla. Alla psicologia sociale, che si occupa dei rapporti tra gruppi sociali e a cui ho appena accennato, si aggiungono: la psicologia dello sviluppo che entra in tutte le tematiche che riguardano le persone minorenni; la psicologia cognitiva che si occupa dello studio delle funzioni cognitive (percezione, memoria, attenzione, linguaggio, ragionamento, processi decisionali); la psicologia del lavoro e dell'organizzazione che si occupa dei fenomeni socio-psicologici che si sviluppano nelle organizzazioni di lavoro. In pratica nella ricerca oggi prevalgono in larga misura l'approccio cognitivo e quello psico-sociale (o socio-psicologico).

Accenno soltanto - e soprattutto per i giuristi - al contributo di conoscenze che può dare questo secondo approccio allo studio dell'organizzazione giudiziaria, il settore di cui mi occupo. Basta metterlo a confronto con l'approccio giuridico e con quello del senso comune. L'approccio giuridico delinea solo il "dover essere" dell'organizzazione giudiziaria, identificando i compiti degli individui, gli scopi e le funzioni delle unità e sotto-unità organizzative con quelle prescritte dalle norme ordinamentali e processuali. L'approccio del senso comune tende a semplificare il quadro e spesso identifica i compiti e gli scopi con quelli definiti dai capi formali e/o dai *leaders* informali. L'approccio psico-sociale parte invece dall'idea che le persone e i gruppi nelle organizzazioni interagiscono e comunicano, che quindi le loro azioni sono guidate da scopi - individuali e collettivi - e sono soprattutto il risultato di dinamiche sociali, influenze, conflitti e mediazioni, perciò quasi sempre la ricerca mette in evidenza che nella realtà le azioni non sono né quelle prescritte dalle norme, né quelle volute dai capi.

Il grado di controllo che è in grado di esercitare una società sui suoi membri, la tutela e il rispetto dei diritti dei cittadini, non dipendono tanto da quello che sta scritto nella Costituzione, nelle centinaia o migliaia di leggi scritte, quanto piuttosto dalla struttura delle sue istituzioni, dai gruppi sociali e dagli uomini e dalle donne che le rappresentano e che applicano le norme. Per questo chi fa ricerca psicologica nel contesto giudiziario non può prescindere dalle norme, ma sa bene che deve andare oltre, concentrando l'attenzione su un duplice livello da un lato quello dei principi, dei valori, delle ideologie o delle rappresentazioni sociali - come le definisce la psicologia sociale - che guidano le azioni e dall'altro sulle azioni concrete delle persone e dei gruppi, cioè sui risultati delle norme e delle loro interpretazioni, sui processi che si verificano a livello operativo, per cercare di comprendere le peculiarità che differenziano l'organizzazione giudiziaria dalle altre organizzazioni di lavoro, come essa funziona, quali fenomeni vengono innescati dai gruppi e dalle persone che contribuiscono al funzionamento della giustizia.

Ai cambiamenti di etichetta, di campo di studio e di approcci teorici si aggiungono ovviamente anche differenze rilevanti nelle metodologie e negli strumenti di ricerca. Gli psicologi che fanno ricerca nel contesto giudiziario oggi usano prevalentemente gli strumenti metodologici tipici delle scienze sociali: l'osservazione diretta e/o partecipante nei contesti naturali, le interviste e i questionari. Quindi non si avvalgono sempre e solo dei metodi sperimentali, vale a dire creare

situazioni simulate e mettere a confronto i comportamenti di gruppi sperimentali e di controllo. Metodi ferocemente criticati da alcuni autorevoli giuristi italiani che sostengono la non trasferibilità dei risultati ottenuti negli esperimenti alle situazioni processuali e definiscono il metodo scientifico sperimentale addirittura “labile psicologia dei manichini” (Amodio, 1990, p. XXI). Una posizione che evidenzia come il contributo della psicologia allo studio del mondo giudiziario sia considerato ancora oggi da molti giuristi con fastidio e come un’indebita invasione di campo, a volte manifestando un vero e proprio “ostracismo” (Gulotta, 1987). Ho altrove affermato che questo atteggiamento e tali critiche dimostrano soprattutto i pregiudizi e la scarsissima conoscenza dei giuristi del lavoro di ricerca degli psicologi che studiano i fenomeni che si verificano nei sistemi giudiziari (Mestitz, 1994). Una scarsa conoscenza che d’altra parte è emersa chiaramente anche in questa sede.

Pur limitandomi a questi pochi indicatori - etichetta, campo di studio, approcci teorici e metodi - mi sembrano dunque molto consistenti i cambiamenti avvenuti nella disciplina che Enrico Altavilla definì Psicologia Giudiziaria.

2. Un nuovo settore di ricerca: le rappresentazioni sociali

Vorrei illustrare un po’ più in dettaglio come la ricerca nell’ambito della psicologia giudiziaria non si limita più a toccare il livello che Ferri definiva “contegno” delle varie persone che partecipano al processo penale, ma si occupa di fenomeni psicologici che - come accennavo sopra - tagliano attraverso. Uno di questi riguarda il livello simbolico - spesso oggetto di ricerca anche da parte della sociologia del diritto - perchè la Psicologia Giuridica studia anche “gli aspetti simbolici e i vissuti soggettivi o collettivi che nascono di fronte alla legge nelle sue varie manifestazioni” (Pogliani, Quadrio, 1988, p. 313).

Così l’approccio delle rappresentazioni sociali - oggi centrale nella psicologia sociale europea (Farr, Moscovici, 1984) - è stato utilizzato in Italia nell’ultimo decennio per esplorare due diversi oggetti di studio: prima il potere giudiziario e poi il processo penale. In entrambi i casi si tratta di temi complessi in cui la prospettiva psico-sociale consente di articolare tra loro “dimensioni sociali e individuali della conoscenza dell’azione umana” evitando “la tentazione di cedere al riduzionismo psicologico” (Palmonari, 1998, p. 11-12).

La prima ricerca svolta in Italia si è concentrata sulle rappresentazioni sociali del potere giudiziario elaborate da diversi gruppi sociali secondo la dimensione “reale/ideale” (Pogliani, Quadrio, 1988). Essa ha messo in evidenza una significativa condivisione di opinioni nel gruppo avvocati-magistrati, il quale sul piano della rappresentazione “attuale” del potere giudiziario pone l’accento prevalentemente “su aspetti istituzionali, funzionali e corporativi”, mentre nella rappresentazione “ideale” entrano aspetti come la “celerità ed efficienza” del sistema giudiziario, le “valenze sociali” nel rapporto fra potere giudiziario e cittadini e le “qualità umane” degli operatori giuridici.

Una seconda ricerca più recente ha esplorato per la prima volta le ideologie, i principi, le credenze, l’insieme dei valori, i modelli di riferimento e gli ideali di un campione di avvocati e magistrati del nord e del sud rispetto al processo penale (Berti, Mestitz, Palmonari, Sapignoli, 1998). Anche questa volta molti elementi hanno confermato l’esistenza di una cultura giuridica comune, ampiamente condivisa dai magistrati e avvocati, ma sono emerse anche alcune tematiche su cui si verificano i conflitti più accesi tra i due gruppi. I ricercatori avevano ipotizzato l’esistenza di 2 diverse rappresentazioni del processo penale, una condivisa dai magistrati (giudici e p.m.) e l’altra dagli avvocati poichè le loro posizioni sembrano, e sembravano anche al momento in cui furono raccolti i dati, molto distanti: da un lato gli avvocati che rivendicano soprattutto maggiori spazi alla difesa e una riduzione dei poteri dei p.m., mentre viceversa la magistratura ha sempre mostrato ostilità nei confronti di maggiori garanzie per la difesa. Ma i risultati della ricerca smentiscono in larga misura l’ipotesi perché solo su pochi aspetti i due gruppi si differenziano, mentre condividono molti principi, ideali e valori riconducibili alla c.d. “cultura giuridica interna” - secondo il concetto definito da Laurence Friedman (1975) - cioè quella comune a tutti coloro che operano all’interno dei sistemi giudiziari.

Su quali aspetti magistrati e avvocati concordano? Tre quesiti del questionario erano stati formulati mediante batterie di proverbi e detti popolari per esplorare con una tecnica originale la “cultura giuridica interna” a livello del senso comune (e i proverbi ne sono per definizione i prodotti). I quesiti erano volti a individuare: i) l’opinione “della gente” sul processo penale, ii) il processo penale ideale, iii) il funzionamento reale del processo penale.

Le risposte ottenute rivelano una forte condivisione di opinioni tra avvocati e magistrati quando gli intervistati rispondono al quesito sulle opinioni della gente sulla giustizia. Tutti sono quindi unanimi nell'esprimere una grande sfiducia, nell'individuare la lentezza e l'inefficienza (la giustizia è lenta, i colpevoli non sono puniti, le leggi sono aggirate e i giudici non sono imparziali) e persino la corruzione (i giudici sono sensibili a chi ha ricchezze e amici importanti). Soprattutto in tutte le tre domande formulate con i proverbi emerge una concezione fortemente formalista della giustizia di tutti gli intervistati, cioè un fattore definito "legalismo" che sembra rappresentare il nucleo centrale della "cultura giuridica interna" condivisa da tutti.

Su pochi aspetti si differenziano le opinioni di avvocati e magistrati. Sugli scopi del processo penale non emergono differenze tra gruppi - per professioni, sede ed età - salvo su un aspetto: il controllo sociale e la lotta alla criminalità. Infatti il processo penale è considerato uno strumento per il controllo sociale e la lotta alla criminalità soprattutto dai magistrati, dagli intervistati del sud e da quelli più anziani (sopra ai 52 anni). Le maggiori differenze emergono quando gli intervistati delineano i modelli professionali del giudice, del P.M. e dell'avvocato evidenziando anche i nodi cruciali dei rispettivi ruoli come ad esempio: l'ambiguità di ruoli tra giudici e P.M., i rapporti tra magistratura e organi di informazione, l'esigenza di una maggiore imparzialità dei p.m., l'esigenza di maggiori competenze e conoscenze da parte dei giudici, il ruolo marginale svolto dagli avvocati difensori. In generale le opinioni di avvocati e magistrati sembrano meno condivise in due casi: quando dal piano ideale dei principi si scende a quello della realtà toccando aspetti molto concreti del funzionamento del processo penale (es. lotta alla criminalità) e soprattutto le appartenenze di gruppo, cioè i ruoli professionali (magistrati vs. avvocati), riconfermando i noti fenomeni e le dinamiche di gruppo evidenziati dalle ricerche di psicologia sociale: l'aumento della differenziazione tra gruppi e una valorizzazione del gruppo di appartenenza.

Il risultato più significativo è comunque il fatto che su un'ampia parte di temi magistrati e avvocati siano concordi, e questo emerge soprattutto da una doppia rappresentazione sociale che divide a metà il campione in due sottogruppi tagliando attraverso le categorie naturali - la professione, il genere, l'età e la zona geografica (sono composti da avvocati e magistrati, del nord e del sud, da giovani e anziani, da donne e uomini). Questi sottogruppi fanno riferimento

a due diversi modelli processuali che noi abbiamo ricondotto ai modelli presenti in letteratura: il *due process model* di stampo accusatorio, diffuso nei paesi anglosassoni di *common law*, e il *crime control model* di stampo inquisitorio tipico dei paesi di *civil law*. Solo la metà degli intervistati che esprime consenso sul *due process model* sembra in pratica accantonare il vecchio modello di processo penale inquisitorio e accettare quello accusatorio.

Questi risultati suggerivano che al momento della ricerca era in atto una fase di transizione a nuovi valori processuali, cioè avvocati e magistrati - senza distinzione tra le categorie naturali - fossero per così dire “a metà del guado”. La ricerca ha anche evidenziato i consistenti limiti del tentativo di cambiare soltanto attraverso testi legislativi i valori tradizionalmente legati al processo inquisitorio. D'altra parte agli psicologi sociali è da molto tempo noto che la trasformazione della cultura di un gruppo sociale e l'adozione di un nuovo sistema di valori sono processi lentissimi e complessi che investono non solo la struttura cognitiva a livello profondo, ma anche la ristrutturazione del sistema di potere all'interno del gruppo (Lewin, 1948).

I risultati spiegano le difficoltà quasi insormontabili che incontra la realizzazione di qualsiasi riforma sulla giustizia nel nostro Paese. Si può aggiungere che i fatti hanno poi confermato ampiamente i risultati della ricerca poichè sulle riforme della giustizia proposte nel 1997-98 dalla Commissione bicamerale lo scontro è stato molto duro proprio quando esse investivano in pieno le appartenenze di gruppo: da un lato i ruoli professionali dei magistrati (separazione delle funzioni o delle carriere) e dall'altro l'ampliamento del ruolo degli avvocati difensori. Tra l'altro nella Commissione - in larghissima maggioranza composta da avvocati, magistrati o comunque giuristi che condividono la medesima formazione e cultura - si è verificato anche lo scontro tra i due gruppi trasversali individuati da questa ricerca: quello su posizioni conservatrici che vede il processo penale in ottica inquisitoria come strumento di repressione, di controllo e di lotta della criminalità e l'altro su posizioni più innovatrici in ottica di parità accusa-difesa che lo ritiene uno strumento di garanzia dei diritti individuali. D'altra parte il recente scontro sul “giusto processo” ripropone i medesimi schieramenti.

Qualche giurista potrebbe domandarsi a che serve una ricerca su questo argomento? Quale indicazione applicativa si può trarre? A mio avviso almeno due indicazioni applicative.

La prima è che magistrati e avvocati pur condividendo una “cultura giuridica interna” ampiamente comune si ritengono componenti di gruppi diversi, mentre i risultati della ricerca mostrano che questo non accade per i giudici e i pubblici ministeri che viceversa si considerano membri del medesimo gruppo. Da ciò consegue che l’introduzione di processi di reclutamento e di socializzazione professionale comuni ai due gruppi attenuerebbe certamente la spaccatura oggi esistente. E’ un’indicazione che proviene da altre ricerche comparate che hanno mostrato che in Italia, come in Francia, dove il sistema di reclutamento e di socializzazione professionale di avvocati e magistrati è completamente separato le tensioni e conflitti tra i 2 gruppi sono frequenti, mentre sono molto più rari in Germania dove il reclutamento e la formazione è comune, e addirittura assenti nei paesi anglosassoni dove giudici e pubblici ministeri provengono tutti dall’avvocatura (Mestitz e Pederzoli, 1995). La seconda indicazione è che se si intende cambiare la cultura e i valori di un gruppo attraverso un’ampia riforma, come è stata quella del processo penale, agire a livello legislativo è solo una condizione necessaria ma non sufficiente. E’ essenziale programmare e realizzare anche delle iniziative di formazione e di partecipazione diffusa per coinvolgere in modo diretto individui e gruppi interessati dal cambiamento. E bisogna essere consapevoli che comunque non sono processi che si possono realizzare in tempi brevi.

3. Difficoltà della ricerca nel contesto giudiziario

Sarebbe riduttivo guardare solo alla psicologia in modo isolato senza considerare anche il percorso compiuto a livello nazionale e internazionale dalle altre scienze sociali nell’ambito della ricerca nel mondo della giustizia. Inquadrare la ricerca psicologica in questa prospettiva più ampia ci aiuta a comprendere che essa condivide in buona parte le medesime difficoltà e i medesimi percorsi della ricerca effettuata nell’ambito di altre scienze sociali.

L’analisi dei sistemi giuridici e giudiziari può essere condotta a diversi livelli e utilizzando diversi strumenti concettuali. I giuristi si occupano solo dei livelli normativo, interpretativo e dei criteri applicativi e spesso li ritengono anche del tutto esaurienti sotto il profilo esplicativo. Gli scienziati sociali hanno evidenziato attraverso le loro ricerche che viceversa non lo sono e che esistono altri rilevanti settori di analisi: quello politico, criminologico, sociale nonché psico-

sociale. Trascurando la criminologia che ha un ambito di ricerca più definito, le principali differenze tra le altre scienze sociali si possono individuare sul *continuum* della dimensione macro/micro-sociale degli oggetti di studio.

Gli scienziati politici che hanno ormai sviluppato numerosissime analisi e studi sul giudiziario operano sia a livello macro- che micro-sociale, indagando su specifici fenomeni e temi ormai di loro pertinenza come il ruolo del sistema giudiziario, del giudice, dell'accusa, delle corti, i rapporti tra sistema politico e sistema giudiziario e così via, sui quali hanno proposto nuovi concetti e classificazioni. I sociologi del diritto si occupano soprattutto di analisi al livello macro-sociale e del rapporto tra diritto e società, cercando di collegare tra loro vari fenomeni ed esplorando spesso anche la dimensione simbolico-ideologica. Gli psicologi operano prevalentemente a livello micro-sociale, di piccolo gruppo, e indagano su fenomeni circoscritti oggetto di studio di vari settori della psicologia, e più dei sociologi e dei politologi si avvalgono dei metodi sperimentali mettendo a confronto i comportamenti di gruppi sperimentali e di controllo. Ma, come ho già detto, oggi si usano prevalentemente altri strumenti metodologici che consentono di esplorare sia il livello simbolico-ideologico, sia il livello delle azioni.

Negli anni 50 per primi gli scienziati politici hanno cominciato ad interessarsi dei sistemi giudiziari negli Stati Uniti e una decina di anni dopo sono iniziate le prime ricerche anche in Italia. Negli anni 70 sempre negli Stati Uniti sono cominciate le prime ricerche della sociologia e della psicologia e gli psicologi italiani hanno proceduto in gran parte in sintonia con quelli americani e anche temporalmente di pari passo.

Infatti circa vent'anni fa erano iniziati negli Stati Uniti e in Italia, quasi contemporaneamente, gli studi psicologici sul contesto giudiziario. Le iniziative italiane si inserivano quindi in un fenomeno internazionale di interesse per quel settore interdisciplinare emergente, definito *psychology and law* negli Stati Uniti (Tapp, 1976) e *legal psychology* in Inghilterra, e che aveva iniziato a svilupparsi parallelamente in vari paesi (Mestitz, 1994). Il piccolo gruppo di psicologi italiani che avevano iniziato a lavorare in questo settore avevano anche fondato - nel 1978 - la nuova "Divisione di psicologia giuridica" della Società Italiana di Psicologia, che si può considerare la data di nascita della nuova psicologia giuridica. Nel 1995

la Società soppresse tutte le sue Divisioni, ma l'eredità di quella di psicologia giuridica fu conservata dai suoi ex componenti con l'immediata fondazione della nuova Associazione Italiana di Psicologia Giuridica, che oggi è tra i promotori di questo convegno. E' di vent'anni fa anche la creazione della prima collana di psicologia giuridica - diretta da Guglielmo Gulotta ed edita da Giuffrè - che ha contribuito a diffondere le conoscenze in questo settore disciplinare.

E' necessario ricordare a questo punto che la spinta iniziale ad applicare la psicologia in ambito giudiziario all'inizio del secolo, sia negli Stati Uniti con Hugo Munsterberg sia in Italia con Enrico Altavilla, si era arenata molto presto seppure per motivi diversi. Negli Stati Uniti si arenò principalmente a causa del "formalismo giuridico" all'epoca prevalente, tuttavia nel secondo dopoguerra le scienze sociali e la psicologia hanno poi trovato lentamente spazio soprattutto grazie al lento cambiamento culturale innescato dal movimento del c.d. "realismo giuridico" (*legal realism*). In Italia questo movimento non c'è stato e per di più tutta la psicologia durante il ventennio fascista ha subito una totale battuta d'arresto durata fino agli anni '50, di cui - com'è noto - la principale responsabile fu l'ideologia dominata dalla filosofia neoidealista. Un'ideologia che peraltro ancora oggi mantiene una notevole influenza culturale anche nell'ambito giuridico e che contribuisce a mantenere ben salde le diffidenze dei giuristi per la psicologia.

Oggi le difficoltà che incontra in Italia la ricerca psicologica, politologica e sociologica sono prevalentemente riconducibili alla stessa causa che frenò a suo tempo lo sviluppo delle prime ricerche negli Stati Uniti: il formalismo giuridico. Se esso ha determinato le resistenze dei giuristi nei paesi anglosassoni di *common law*, ben maggiori sono le resistenze nei paesi dell'Europa continentale, Italia inclusa, dove il sistema di *civil law* è saldamente ancorato a un forte formalismo che lascia poco spazio ad analisi diverse da quelle giuridiche tradizionali. Nel nostro Paese, ancora oggi, gli studi sul mondo giudiziario condotti da sociologi, scienziati politici e psicologi sono non di rado considerati al meglio con sufficienza e al peggio come indebite invasioni di campo dai giuristi accademici e dai magistrati. Solo gli avvocati sembrano mostrare una maggiore apertura, ma è comunque davvero raro trovare citato un libro, un articolo o un saggio di uno scienziato sociale nelle opere dei giuristi. Basta ricordare che

nell'Enciclopedia giuridica Treccani - opera di giuristi - manca persino la voce "criminologia" - e ovviamente "psicologia giuridica" - e che l'unica scienza sociale a cui vengono dedicate alcune pagine è la "sociologia criminale", una disciplina peraltro poco diffusa in ambito accademico.

Un altro limite concreto che la ricerca in psicologia giuridica condivide con le altre scienze sociali che si occupano del settore giuridico e giudiziario è la scarsità di risorse finanziarie. E' noto che "il sistema scientifico pubblico nazionale ha una decrescente disponibilità di risorse finanziarie ed umane" (Rocchi, Scarda, 1999) e che di fatto gli ultimi governi (in particolare di Prodi e di D'Alema) hanno ridotto "al lumicino" i già modestissimi finanziamenti tradizionalmente destinati alla ricerca: l'Italia investe nella ricerca la metà di quanto investono gli altri paesi europei e circa un terzo di quanto investono gli Stati Uniti. Così il Consiglio Nazionale delle Ricerche che distribuisce le risorse finanziarie ora le concentra praticamente tutte nei settori cosiddetti "di punta" come la medicina, la fisica, l'ambiente e così via. Alla psicologia giuridica che già in passato riceveva poche briciole, restano oggi solo gli scarsissimi finanziamenti universitari.

Forse qualcuno dovrebbe ricordare ai nostri governanti che negli altri paesi la ricerca scientifica è la "punta di diamante" del progresso e dello sviluppo, è la bussola che consente di orientare la formazione delle nuove generazioni, i cambiamenti e la modernizzazione del paese, quindi di fatto l'azione politica. E la ricerca psicologica nel settore giudiziario potrebbe indubbiamente svolgere un ruolo di rilievo anche in Italia, come avviene in altri paesi, per indirizzare non solo la legislazione, ma anche le politiche pubbliche. In questo campo si può citare solo una eccezione datata ormai un decennio fa: l'unico esempio di partecipazione di uno psicologo a un processo legislativo resta a tutt'oggi quello del Prof. Gaetano De Leo quando fu chiamato a partecipare alla commissione che predispose il primo codice di procedura penale minorile.

Indubbiamente gli psicologi e i risultati delle loro ricerche potrebbero avere influenza in diversi settori delle politiche pubbliche in cui la mancanza di iniziative porta a sbocchi nel settore giudiziario. Penso ad esempio alle politiche nei confronti della violenza giovanile, della

violenza contro le donne, dell'abuso nei confronti dei minori e a temi sociali di grande rilievo come la tutela e il rispetto degli *human rights*, sui quali in Italia l'attenzione è alquanto scarsa.

Tutto ciò appare utopistico anche perché quanto gli psicologi hanno fatto finora - e continuano a fare - nel campo della ricerca è davvero molto ma è il risultato di scarsissime risorse umane e finanziarie (alle quali ho già accennato). Infatti è inutile nasconderci che nel mondo della ricerca scientifica sono molto pochi gli uomini e le donne che hanno raccolto l' "eredità di Enrico Altavilla" - come recita il titolo di questo convegno - e spesso sono ancora oggi considerati dei pionieri. A questi limiti si aggiunge anche il fatto che le aree in cui gli psicologi che svolgono attività di ricerca possono operare sono molto circoscritte (Mestitz, 1997). In pratica è tutt'altro che facile la ricerca per gli psicologi nel mondo della giustizia. Il principale settore in cui i ricercatori possono operare è quello dell'amministrazione della giustizia minorile (civile e penale) con alcune limitazioni non di poco conto legate alla legge sulla *privacy*, alla segretezza dei procedimenti, alla difficoltà di ottenere le autorizzazioni e così via, sui quali non posso ovviamente soffermarmi. Si possono poi anche studiare gli interventi psicologici nell'ambito penitenziario e della famiglia che includono tutto il settore delle consulenze e delle perizie. Sono gli stessi limitati settori che erano a disposizione degli psicologi anche negli Stati Uniti nei primi decenni del secolo, ai quali si aggiungeva quello degli accertamenti sulla sanità mentale. Ma questo campo da noi è invece occupato prevalentemente dalla psichiatria.

Può quindi apparire sorprendente che nonostante tanti limiti le ricerche psicologiche abbiano di fatto prodotto contributi significativi anche in aree diverse dai settori in cui si può operare. Va riconosciuto che spesso la ricerca è stata resa possibile soprattutto dai rapporti professionali personali che i singoli ricercatori sono riusciti ad instaurare con magistrati ed avvocati sensibili ed interessati. Ricorrere alla "conoscenza personale" è un'antica consuetudine che nel nostro Paese è diffusa in molti contesti e situazioni ma che a mio avviso non dovrebbe valere per la ricerca anche se di fatto finora l'ha facilitata.

Non è mio compito parlare della formazione, ma prima di concludere voglio solo sottolineare un aspetto, che non mi sembra sia stato ricordato dai relatori che hanno trattato questo tema. Mi riferisco al fatto che la formazione è strettamente legata alla ricerca poiché il

progresso delle conoscenze prodotto dalla ricerca scientifica si riversa generalmente e inevitabilmente nella formazione delle giovani generazioni. E' evidente che nei campi in cui la ricerca scientifica non viene finanziata e/o non ci sono persone che concretamente la svolgono è quasi impossibile produrre nuove conoscenze, quindi la formazione dei giovani diviene rapidamente obsoleta.

In conclusione credo che possiamo certamente dire con soddisfazione che il sentiero iniziato da Altavilla è ormai una strada maestra, ma è anche necessario prendere atto che sul terreno della ricerca c'è ancora molto cammino da percorrere. Non sono però pessimista perché il passato dimostra che nonostante le difficoltà la psicologia giuridica è cresciuta, quindi mi auguro che nemmeno in futuro le difficoltà potranno indurci ad abbandonare l'impegno in questo settore della ricerca scientifica.

BIBLIOGRAFIA

- ALTAVILLA, E. (1925), *La psicologia giudiziaria*, Utet, Torino.
- AMODIO, E. (1990), L'esame incrociato tra gli insegnamenti della prassi angloamericana e le scelte del legislatore italiano, in M. Stone, *La cross examination. Strategie e tecniche*, Giuffrè, Milano.
- BERTI, C., MESTITZ, A., PALMONARI, A., SAPIGNOLI, M. (1998), *Avvocati, magistrati e processo penale*, Carocci, Roma.
- DE LEO, G. (1995), Oggetto, competenze e funzioni della psicologia giuridica, in A. Quadrio, G. De Leo (a cura di), *Manuale di psicologia giuridica*, Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto, Milano, 17-30.
- FARR, R.M., MOSCOVICI, S. (1984), *Social representations*, Cambridge University Press, Cambridge; trad. it. *Rappresentazioni sociali*, il Mulino, Bologna 1989.
- FERRI, E. (1925), Prefazione, in E. Altavilla, *La psicologia giudiziaria*, Utet, Torino.
- FRIEDMAN, L.M. *Il sistema giuridico nella prospettiva delle scienze sociali*, il Mulino, Bologna 1978.

- GULOTTA, G. (a cura di) (1987), *Trattato di psicologia giudiziaria nel sistema penale*, Giuffré, Milano.
- LEWIN K. *I conflitti sociali*, F. Angeli, Milano 1972.
- MESTITZ, A. (1994), La psicologia giuridica: sviluppi e ricerca applicata, *Contributi di ricerca in psicologia e pedagogia, Università di Genova*, 3, 17-37.
- MESTITZ, A. (1997), La ricerca in psicologia giuridica, *Kos*, 138, 29-36.
- MESTITZ, A., FEDERZOLI, P. (1995), Training the Legal Professions in Italy, France and Germany, in C.N. Tate, T. Vallinder (eds), *The Global Expansion of Judicial Power*, New York University Press, New York, 155-179.
- PALMONARI, A. (1998), Introduzione, in C. Berti, A. Mestitz, A. Palmonari, M. Sapignoli, *Avvocati, magistrati e processo penale*, Carocci, Roma, 11-21.
- PATRIZI, P. (1996), *Psicologia giuridica penale. Storia, attualità e prospettive*, Giuffré, Milano.
- POGLIANI, A., QUADRIO, A. (1988), La rappresentazione sociale del potere giudiziario in Italia, in V. Ugazio (a cura di), *La costruzione sociale della conoscenza*, F. Angeli, Milano.
- ROCCHI, M., SCARDA, A.M. (1999), Il sistema scientifico nazionale, *Analysis*, 2, 14-26.
- TAPP, J.L. (1976), Psychology and the law: an overture, *Annual Review of Psychology*, 27, 359-404.